



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Senato della Repubblica

II Commissione Giustizia

Audizione su

Atto del Governo n. 53 (codice della crisi d'impresa)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

IL RUOLO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155

INDICE

1. PREMESSA.

2. CRITICITÀ RELATIVE ALLA FIGURA DEL CONSULENTE DEL LAVORO NELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.

3. CONCLUSIONI.

APPENDICE: COMPETENZE SPECIFICHE DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEL PANORAMA NORMATIVO ATTUALE.




Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

1. PREMESSA.

I Consulenti del Lavoro sono nell'odierno panorama delle professioni ordinistiche consulenti strategici per l'impresa, anche ove quest'ultima versi in una situazione di crisi o di insolvenza.

Nel contributo in esame si andranno a formulare alcune considerazioni sulla necessità della presenza dei Consulenti del Lavoro nelle procedure in corso di definizione relative alla riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei lavoratori quali soggetti deboli e quasi sempre destinatari degli effetti negativi provocati dalla crisi.

In appendice sono indicate le vigenti competenze professionali dei Consulenti del Lavoro attribuite dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, e, successivamente, ampliate da diverse altre disposizioni normative intervenute nel corso degli anni.



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

2) CRITICITÀ RELATIVE ALLA FIGURA DEL CONSULENTE DEL LAVORO NELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.

Nello specifico si ritiene utile premettere ed evidenziare che:

- l'**articolo 2, comma 1, lettera o), Legge 19 ottobre 2017, n. 155**, di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, contempla l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

- l'**articolo 2, comma 1, lettera p) della citata Legge delega n. 155/2017** include tra i principi generali ispiratori della riforma quello di: *“armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del **datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori**¹ che trovano fondamento nella Carta sociale europea (...) e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”*. A riguardo, si rammenta che i Consulenti del Lavoro sono professionisti che, tra l'altro, si occupano quotidianamente di tali aspetti, prestando la propria assistenza qualificata a un milione e mezzo di imprese italiane e ad otto milioni di rapporti di lavoro, andando dunque ad essere professionisti altamente specializzati.

Ciò premesso, l'articolo 356 dello schema di decreto legislativo di attuazione della citata Legge delega istituisce un Albo di soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (in attuazione del principio generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), legge delega 155/2017) al quale potranno essere iscritti i soggetti di cui al successivo articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c).

Il poc'anzi citato articolo 358 dello schema di decreto, però, così come proposto, non fa altro che replicare pedissequamente i requisiti professionali di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946 n.153, per poter essere nominati curatore, commissario giudiziale e liquidatore.

¹ *Grassetto e sottolineatura aggiunti.*



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Il predetto articolo 358, dunque, **non ha tenuto conto** dell'articolo 2, comma 1, lettera p) della citata Legge delega n. 155/2017 che include tra i principi generali ispiratori della riforma quello di: *“armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori (...)”*. Di conseguenza, **il mancato inserimento** nel più volte citato articolo 358 di un professionista di riferimento, quale il **Consulente del Lavoro**, specializzato nella gestione delle risorse umane e dei rapporti di lavoro e, in particolar modo, degli ammortizzatori sociali relativi agli esuberanti legati alle crisi d'impresa **crea una carenza rispetto a quanto disposto nella stessa legge delega** la quale garantisce le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

In riferimento a tutto quanto sopraddetto si ritiene utile sottolineare con forza che l'articolo 1 comma 1, del citato Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 23 agosto 1946 n. 23 **è vetusto** in quanto nell'anno di promulgazione della predetta norma (1946) non erano vigenti né la nostra attuale Costituzione con le relative tutele dei lavoratori in tutte le sue forme, né le principali norme intervenute successivamente poste a tutela e garanzia dei diritti essenziali dei lavoratori, che in quanto tali non sono negoziabili, come, a mero titolo indicativo e non esaustivo, la Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori).

3) CONCLUSIONI.

Al fine di perseguire a pieno le disposizioni del legislatore delegante nell'interesse di *“armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori (...)”* si chiede che i Consulenti del Lavoro, quali professionisti specializzati di riferimento, facciano parte a pieno titolo dei soggetti indicati all'articolo 358 dello schema di decreto attuativo della legge delega sulla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.




Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

APPENDICE

LE COMPETENZE SPECIFICHE DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEL VIGENTE PANORAMA NORMATIVO.

- la **Legge 11 gennaio 1979, n. 12**, che attribuisce competenze esclusive ai Consulenti del Lavoro in materia giuslavoristica, previdenziale ed assistenziale;
- l'**articolo 2, comma 2** della citata Legge 12/1979, che consente ai Consulenti del Lavoro l'espletamento anche di funzioni di assistenza fiscale;
- l'**articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600** rubricato "*assistenza e rappresentanza dei contribuenti*", in virtù del quale questi ultimi possono farsi assistere da persone iscritte in albi professionali;
- la **Legge 17 luglio 1975, n. 400**, rubricata "*Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi*", la quale prevede che i commissari liquidatori devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali dei Consulenti del Lavoro, ovvero degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione;
- l'**articolo 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**, che prevede per i Consulenti del Lavoro il patrocinio, la rappresentanza e l'assistenza piena in giudizio per il contenzioso davanti alle commissioni tributarie;
- il **D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241**, che ha attribuito ai Consulenti del Lavoro la certificazione tributaria delle dichiarazioni dei redditi nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria;
- la **Legge 28 maggio 1997, n. 140** e il **D. M. 27 marzo 1998, n. 235** che hanno assegnato ai Consulenti del Lavoro, ai fini della concessione delle agevolazioni a sostegno della innovazione industriale, la verifica della sussistenza delle relative condizioni in capo alle aziende;
- il **D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490**, che ha ammesso i Consulenti del Lavoro al visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende;
- il **D.M. del 29 dicembre 2004, n. 320**, che ha incluso, secondo quanto previsto dall'art. 2397 del codice civile, come riformulato dal Decreto Legislativo di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003, n. 6, i Consulenti del Lavoro tra i professionisti che possono ricoprire la carica di sindaco nelle società commerciali;
- la **Legge 30 dicembre 2004, n. 311**, che al comma 347 ha stabilito che la certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, possa essere certificata da un Consulente del Lavoro;
- la **Legge 27 dicembre 2006 n. 296, c. 1091**, che, dopo quanto già disposto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo della **Legge 18 ottobre 2001, n. 383** ha stabilito che "*l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro*";



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

- il **D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**, che annovera i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati alla lotta al riciclaggio;

- il **Decreto 21 febbraio 2013, n. 46** recante il Regolamento la determinazione dei parametri dei per la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei Consulenti del Lavoro, che all'articolo 2 indica le diverse tipologie di attività di competenza della Categoria, ovvero, quella contabile, fiscale e tributaria nonché di assistenza presso gli Enti Tributari. Queste sono, nello specifico:

- a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);
- b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto;
- c) ammortizzatori sociali;
- d) risoluzione rapporti;
- e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
- f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie;
- g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
- h) contrattualistica;
- i) consulenze tecniche di parte;
- l) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.